



CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Codice AUSA 403933

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.

Web: www.apacentralecommittenza.it - pec: cuc.apa@asmepec.it

Prot. 3097 del 30.04.2018

**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA
A NORMA STRADE COMUNALI IN ATENA CAPOLUOGO E SCALO".**

CUP: B77H18001400005 CIG: 746726994F

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta art. 60, comma 1, D. Lgs n. 50/2016.

Criterio aggiudicazione: offerta prezzo più basso.

SEZIONE I – STAZIONE AGGIUDICATRICE - STAZIONE COMMITTENTE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE

<u>Denominazione:</u> CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.		<u>Tipo amministrazione aggiudicatrice:</u> Centrale di Committenza
<u>Indirizzo:</u> c/o Comune di Atena Lucana (comune capofila) Viale Kennedy n. 2 – 84030 Atena Lucana (SA)		
<u>Codice A.U.S.A.:</u> 0000403933		<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.apacentralecommittenza.it
<u>Telefono:</u> 0975-76001	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Pec:</u> cuc.apa@asmepec.it
<u>Posta elettronica (e-mail):</u> c.gallo@comune.atenalucana.sa.it		<u>R.U.P.:</u> ing. Cono Gallo

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla e Auletta (CUC-A.P.A.).

La Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 50/2016, per gli appalti di competenza dei 3 comuni aderenti, opera per acquisti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e per acquisti di lavori pari o superiori a 150.000 euro.

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'

Servizi generali alle amministrazioni Comunali aderenti.

I.4) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

<u>Denominazione:</u> COMUNE DI ATENA LUCANA		<u>Servizio Responsabile:</u> Area LL.PP.
<u>Indirizzo:</u> viale Kennedy 2 – 84030 Atena Lucana (SA)		<u>R.U.P.:</u> Ing. Cono Gallo
<u>Telefono:</u> 0975-76001	<u>Telefax:</u> 0975-76022	<u>Indirizzo Internet (URL):</u> www.comune.atenalucana.sa.it
<u>Pec:</u> prot.atena@asmepec.it		<u>Posta elettronica (e-mail):</u> c.gallo@comune.atenalucana.sa.it

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni sulle prestazioni : (vedi sezione I.4)
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara : (vedi sezione I.1 e I.4).
La documentazione di gara (bando, disciplinare, allegati, modulistica) è disponibile all'indirizzo internet: www.apacentralecommittenza.it .
La documentazione è disponibile anche presso l'Area Tecnica del comune di Atena Lucana (SA), nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**, entro i tre giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: (vedi sezione I.1).

I.5) PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA, FONTE DI FINANZIAMENTO

- Atto di validazione del progetto: verbale di validazione in data 12.03.2018;
- Atto di approvazione progetto e capitolato speciale d'appalto: Delibera di Giunta Comunale di Atena Lucana n. 24 in data 30.03.2018;
- Determina a contrarre: n. 15 in data 24.04.2018 del Responsabile Area Tecnica-Servizio LL.PP. del comune di Atena Lucana (SA);
- Fonte di finanziamento: € 178.423,94 Mutui Cassa Depositi e Prestiti Spa - € 25.730,00 Bilancio Comune di Atena Lucana (SA);
- Determina indizione gara: n. 16 in data 30.04.2018 del Responsabile Centrale di Committenza A.P.A.;

I.6) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL'ESITO

Il bando e il disciplinare sono pubblicati, ai sensi dell'art. 73, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e del D. M. Infrastrutture 02.12.2016:

- sul profilo di committenza della stazione aggiudicatrice;
- sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana, web: www.comune.atenalucana.sa.it - sezione "Bandi e Concorsi" e sezione " Amministrazione Trasparente";
- albo pretorio on-line del comune di Atena Lucana;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
- sul sito dell'ANAC- servizio SIMOG.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.

I.7) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara avrà luogo il giorno **28.05.2018** alle **ore 9,30** presso la sede della stazione aggiudicatrice in viale

Kennedy n. 2, in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente rese note.

I.8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte dovranno pervenire entro le **ore 13,00** del **25.05.2018**.

I.9) CONTRIBUZIONE ANAC

E' **prevista la contribuzione ANAC** da parte degli operatori economici pari ad **€ 20,00**.

SEZIONE II – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

II.1) OGGETTO DELL'APPALTO

La procedura aperta riguarda gli interventi di adeguamento funzionale di strade comunali in Atena Lucana capoluogo ed Atena Scalo, che abbisognano di urgenti interventi di adeguamento per garantirne la piena funzionalità.

CPV: 45233120-6.

II.2) LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Atena Lucana: strade comunali.

II.3) IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara è stabilito in **€ 174.695,22** come di seguito esplicitato:

LAVORI	
-importo lavori a misura a base d'asta	€ 169.891,16
-importo oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€. 4.804,06
Totale lavori	€. 174.695,22

oltre iva al 10% .

II.4) CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI

lavorazione	categoria	classifica	Importo €	Prevalente/ scorporabile	Subappaltabile SI/NO
EDIFICI CIVILI	OG 3	I	174.695,22	Prevalente	SI max 30 %

II.5) DURATA DELL'APPALTO E TEMPI DI ESECUZIONE

Il termine per ultimare i lavori compresi nell'appalto non potrà essere superiore a 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna.

II.6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'affidamento del contratto avverrà mediante il criterio del “**prezzo più basso**” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con esclusione automatica delle offerte oltre la soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/16, calcolata come prescritto dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/16. L’esclusione automatica non verrà esercitata nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci.

II.7) STIPULA APPALTO

Il contratto di appalto sarà stipulato a **MISURA**.

SEZIONE III – REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIE RICHIESTE

III.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, di seguito indicati, che alla data di pubblicazione del bando, siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti e delle capacità di cui agli artt. 80 e 83 del medesimo D.Lgs n. 50/2016:

- **Operatori economici con idoneità individuale:**
 - imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
 - consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
 - consorzi stabili;
- **Operatori economici con idoneità plurisoggettiva:**
 - raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.I) solo di tipo orizzontale trattantandosi di una sola categoria di lavori;
 - consorzi ordinari;
 - aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;
 - gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E);
 - operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 [*raggruppamenti di soggetti di cui all’art. 45, 2° comma, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e consorzi ordinari (non ancora costituiti)*];
 - operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 49 del D. Lgs n. 50/2016.

E’ vietato ai concorrenti, ai sensi del primo periodo, comma 7, dell’art. 48 del Codice, partecipare alla procedura aperta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazioni di imprese di rete), ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese di rete.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) [*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*] e lettera c) [*consorzi stabili*] del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi dell’art.48 comma 7, secondo periodo, del Codice, **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire il servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, nei limiti dei requisiti di qualificazione posseduti.

È consentita la presentazione dell'offerta da parte di soggetti di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

III.1.1) INDICAZIONI PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

III.2) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI – ACCREDITAMENTO ANAC

Nelle more di attuazione del comma 2 dell'art. 81 del D.Lgs. 50/2016 i partecipanti dovranno accreditarsi presso l'Autorità, utilizzando il sistema AVCPASS e generando il PASSOE, al fine di consentire alla stazione aggiudicatrice la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario.

III.3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MEZZI DI PROVA

Possono partecipare all'appalto i soggetti di cui al precedente punto III.1) aventi i seguenti requisiti:

III.3.1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

- Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

III.3.2) IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016)

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, per le attività oggetto dell'appalto (realizzazione di opere stradali o similari).
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, deve presentare l'iscrizione in analogo registro secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

III.3.3) CAPACITÀ ECONOMICO - FINANZIARIA [art. 83 comma 1, lett. b) ed art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed allegato XVII del D. Lgs. 50/2016]

- 1) **ATTESTAZIONE** rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 84 del D. Lgs n. 50/2016, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e prescritta alla sezione II-punto 4.

III.3.4) CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE [art. 83 comma 1 lett. c) ed art. 84 del D.Lgs. 50/2016 - allegato XVII del D. Lgs. 50/2016]

- 1) **ATTESTAZIONE** rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli art. 84 del D. Lgs n. 50/2016, la qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e prescritta alla sezione II-punto 4.

I requisiti generali e speciali (capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale) devono essere posseduti alla data ultima fissata dal bando per la presentazione dell'istanza di partecipazione ed essere mantenuti fino al termine del contratto.

III.3.5) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE E GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.**, di cui al precedente punto III.3.2 deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla **attestazione SOA** di cui al precedente punto III.3.3 deve essere soddisfatto da tutte le ditte del raggruppamento temporaneo orizzontale (fermo restando che detto requisito deve essere posseduto dalla mandataria, nella misura minima del **51%** di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del **49%** deve essere posseduta cumulativamente dalle altre ditte mandanti o dalle altre ditte consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al **20%** di quanto richiesto).

III.3.6) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E DEI CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.**, di cui al precedente punto III.3.2 deve essere posseduto:

- dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico professionale di cui ai precedenti punti III.3.3 e III.3.4, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.

III.8) AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83 comma 1 lett. b) e c) ed art. 84 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016 (attestazione SOA nella categoria OG 3), avvalendosi dei requisiti di un altro operatore economico, anche partecipante al raggruppamento.

Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, riportati nella sezione III.3.1 e III.3.2.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto c.d. avvalimento "a cascata".

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, **non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.**

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui alla sezione XI.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

III.9) SUBAPPALTO

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, in maniera dettagliata le voci del computo metrico estimativo di progetto, che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro **il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione contraente non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

IV.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta deve essere corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad **€ 3.493,90**, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria può essere costituita**, a scelta del concorrente:

- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari**, con versamento sul c.c. **IBAN: IT 65 V 08154 76070 000000 840140**, intestato a Comune di Atena Lucana, Servizio Tesoreria, riportante come causale la seguente dicitura: **"Garanzia provvisoria - Gara lavori miglioramento e messa a norma strade comunali"**.
- mediante **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24.02.1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.**

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la **riduzione del 50%** per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile, mediante soccorso istruttorio**, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IV.2) OBBLIGO DI SOPRALLUOGO.

Tenuto conto della tipologia del lavoro, viene richiesto, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione dei luoghi.

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, **a pena di esclusione** e va fatta entro e non oltre **3 giorni** dalla scadenza della presentazione delle offerte.

La mancata effettuazione del sopralluogo non è sanabile con il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di carenza di un elemento sostanziale della domanda.

La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante, il direttore tecnico o un soggetto munito di delega, in possesso del documento di identità in corso di validità.

Al momento del sopralluogo, pertanto, sarà necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e della certificazione dalla quale si rilevi il ruolo svolto nell'impresa.

Per il legale rappresentante e il direttore tecnico sarà possibile produrre idonea autocertificazione; per il procuratore sarà necessaria la copia conforme della procura, per il delegato occorre produrre la delega in originale o copia conforme.

La certificazione di avvenuto di sopralluogo, da effettuarsi nei giorni di **lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00**, entro i tre giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, sarà rilasciata dall'Area Tecnica- Servizio LL.PP. del comune di Atena Lucana (SA), (tel. 0975-76001 - email: c.gallo@comune.atenalucana.sa.it), in un unico originale, da allegare alla documentazione di gara ovvero da autocertificare, nella **BUSTA 1, "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di reti di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere

effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

SEZIONE V – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

V.1) PRESENTAZIONE E TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mezzo agenzia di recapito autorizzata, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al precedente punto I.1 della sezione I.

È, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni lavorativi (sabato chiuso), esclusivamente c/o la sede del Comune di Atena Lucana, sita in Viale Kennedy n. 2, che ne rilascerà apposita ricevuta, nella quale sarà indicata data ed ora di ricezione del plico.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso i cui lembi di chiusura dovranno essere controfirmati e sigillati con bolli di ceralacca o nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura tali da rendere chiuso il plico, garantirne l'integrità ed impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni.

Sul plico dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:

"NON APRIRE- Contiene documenti ed offerta per la gara relativa a: "AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA A NORMA STRADE COMUNALI IN ATENA CAPOLUOGO E SCALO".

Il plico dovrà recare all'esterno :

- la denominazione del soggetto offerente e il suo assetto di partecipazione (impresa singola, R.T.I., consorzio, *consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE*) etc., in caso di avalimento devono essere riportate anche le denominazioni delle imprese ausiliarie;
- il PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPass dell'ANAC ;
- il CIG della gara;
- il codice fiscale;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) che sarà utilizzata in via preferenziale per le comunicazioni, numero telefonico ed e-mail.

Nel caso di concorrenti associati, costituiti o da costituire, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti partecipanti (mandante e mandatar).

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede

unicamente il numero di protocollo del Comune di Atena Lucana – l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione.

Nel caso di consegna a mano del plico, il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data ed ora di ricezione del plico.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Atena Lucana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio di cui al punto I.5 della sezione I del presente bando.

Ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono da ritenersi irricevibili e, pertanto, escluse dalla gara.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente normativa.

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, n. 2 (due) buste opache, anch'esse controfirmate e sigillate con bolli di ceralacca o nastro adesivo antistrappo sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto che le contraddistingue, e precisamente:

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (vedi sezione VI.1);

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA (vedi sezione VI.2).

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le condizioni contenute nel Bando di Gara, e nei suoi allegati, nonché nel Capitolato Speciale di Appalto.

La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. **Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.**

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

SEZIONE VI - CONTENUTI DELL'OFFERTA

VI.1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)

Nella **BUSTA N. 1 "Documentazione amministrativa"**, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata.

Per quanto riguarda il documento di identità, in corso di validità, da presentare si fa presente che per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità per busta (anche in presenza di più dichiarazioni).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, corredato da copia di un documento di identità in corso di validità e, se del caso, da idonea documentazione atta a dimostrare i poteri di firma del soggetto sottoscrittore, da rendere preferibilmente con il **MODELLO A**, allegato al presente bando-disciplinare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta:

- dal titolare per le imprese individuali;
- dal legale rappresentante per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e per gli altri tipi di società;

- dal legale rappresentante della mandataria/capofila per i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e per i consorzi ordinari già costituiti, per i GEIE;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a pena di esclusione, da ciascun componente del raggruppamento o consorzio (art. 48, comma 8, D. Lgs. 50/2016);
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- nel caso di partecipazione di aggregazioni d'imprese aderenti al contratto di rete:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da costituire rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. Qualsiasi modificazione del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare:

- il domicilio dove ricevere le comunicazioni;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzando espressamente la stazione aggiudicatrice ad avvalersene per tutte le comunicazioni della procedura, nessuna esclusa.

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso ad essa va allegata la copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione Europea del 05.01.2016 che va compilato secondo le istruzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 06.01.2016.

Il DGUE va presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In base ai sopracitati Regolamento (UE) 2016/7 e D.M., è stabilito che:

- l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve compilare un solo DGUE;
- l'operatore economico che, pur partecipando per proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati;
- se più operatori economici compartecipano alla presente procedura di appalto sotto forma di **raggruppamento di qualsiasi genere**, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato **per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto** contenente le informazioni richieste (cfr. da Parti II a Parte VI);
- **le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, D. Lgs. 50/2016, devono essere rese da tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo ivi compresi i soggetti cessati dalla carica l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.**

La stazione appaltante mette a disposizione anche un file WORD con un modello DGUE vuoto, conforme a schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, (MODELLO B), al fine di consentire agli operatori l'inserimento di molteplici dati e la personalizzazione del modulo e stamparlo.

In merito alle “**informazioni da fornire tramite DGUE**” si precisa che nella:

- Parte I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

- Parte II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO.

Le informazioni richieste riguardano le informazioni di cui al punto III.1 della Sezione III del bando di gara, le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti, nonché le informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione all'associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo “*Vedasi allegato n. _____*”.

Sezione A:

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Sezione B:

Si precisa che in tale sezione devono essere inseriti i dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, specificando nel campo: “*Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta)*” se si tratta di soggetti in carica o cessati.

Sezione C:

Dovrà essere precisato l'eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto mediante l'istituto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi delle ditte ausiliarie, ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento, le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.

Si precisa che **non** deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente e inserita nella busta "1".

Sezione D:

Dovranno essere rese le informazioni relative all'eventuale subappalto, se la procedura di gara lo preveda o se il concorrente intende avvalersene.

- Parte III del DGUE– MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli previsti dalla presente *lex specialis*.

Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”.

La dichiarazione sull'esistenza o meno di condanne riguarda tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e cioè:

- a) dal titolare e dal Direttore Tecnico se si tratta d'impresa individuale; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (revisore contabile, collegio sindacale), dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
(si precisa che per “**Socio di maggioranza**” nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno detentore del 50% del capitale sociale – **s'intendono entrambi soci**);
- b) dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Pertanto il **DGUE deve essere sottoscritto** dai predetti soggetti limitatamente alla parte di loro competenza (allegando documento di identità in corso di validità. **In alternativa alla firma dei medesimi il legale rappresentante che firma il DGUE può dichiarare in calce al medesimo che la firma attesta anche i requisiti di tali soggetti (compresi quelli cessati), elencandone i nominativi e le cariche.**

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente la “*Partecipazione a un'organizzazione criminale*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la “*Corruzione*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la “*Frode*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i “*Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche*” si riferisce al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;

- la dichiarazione inerente il *“Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo”* si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il *“Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani”* si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione B “Motivi legati al pagamento d’imposte o contributi previdenziali”:

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente il *“Pagamento di imposte”* si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il *“Pagamento di contributi previdenziali”* si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione C “Motivi legati ad insolvenza, conflitti d’interessi o illeciti professionali” :

Si precisa che:

- la dichiarazione inerente la violazione di obblighi in materia di diritto ambientale-sociale-diritto del lavoro, si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente gli accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente i gravi illeciti professionali si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente il conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente la cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;
- la dichiarazione inerente false dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione si riferisce al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

- Parte III: Motivi di esclusione – sezione D “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale” .

La dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:

- sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);
- l’operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5 lett. f) del D.Lgs 50/2016);

- l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, negli affidamenti sub-appalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lett. f-ter) e lett. g) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)
- l'operatore economico ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non presenta la certificazione o non autocertifica la sussistenza meno del medesimo requisito (art. 80, comma 5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016); oppure che non precisi le motivazioni per cui non è tenuto alla disciplina della stessa legge (numero dipendenti o altro);
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016);
- l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs n. 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, in applicazione del comma 7 del medesimo decreto, *“limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato”*, dovrà provare *“di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”*.

- PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

Per l'ammissione alla gara è sufficiente rispondere “SI” alla domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti.

- Parte IV: Criteri di selezione – “A: idoneità professionale”

Con tale dichiarazione è soddisfatto il requisito di cui alla precedente Sezione III.3.2 (rif. art. 83 del D.Lgs. 50/2016).

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle “Linee guida per la compilazione del

modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta economica siano state firmate da un procuratore, le dichiarazioni del DGUE devono riferirsi anche a tale procuratore ed il DGUE deve essere firmato anche dal procuratore stesso.

Accanto ad ogni firma deve essere indicato in modo leggibile il nominativo e la qualifica del sottoscrittore ed al DGUE deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d’identità dei sottoscrittori.

*(per i concorrenti ammessi al **concordato preventivo con continuità aziendale**)*

- 3) I concorrenti, compresi i membri delle reti d’imprese che partecipano alla presente procedura, per i quali ricorre il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (**concordato con continuità aziendale**), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una copia del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

ALTRA DOCUMENTAZIONE

- 4) Codice o documento “**PASSOE**” rilasciato dal servizio **AVCPASS**, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal presente bando-disciplinare di gara.

Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l’assetto del partecipante (ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti nel caso di R.T.I., ausiliata ed ausiliarie in caso di avalimento di requisiti di partecipazione).

- 5) **CERTIFICAZIONE DI SOPRALLUOGO** rilasciata dal Responsabile Servizio LL.PP. del comune di Atena Lucana (SA), relativa all’attestazione di presa visione dei luoghi, la quale dovrà essere allegata in originale ovvero autocertificata.

- 6) **CAUZIONE PROVVISORIA** di cui alla sezione IV punto 1.

(solo per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice):

- 7) **COPIA CONFORME DELLA CERTIFICAZIONE** di cui all’art. 93, comma 7 del Codice **CHE GIUSTIFICA LA RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELLA CAUZIONE**.

*(In caso di prestazione della **cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico**)*

- 8) **DICHIARAZIONE DI IMPEGNO**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA e CAPACITÀ TECNICO – PROFESSIONALE (ATTESTAZIONE SOA)

- 9) **CERTIFICAZIONE SOA**, in copia autenticata ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., in corso di validità e rilasciata da società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, per la **categoria OG 3, classifica I**.

IN CASO DI AVVALIMENTO

- 10) **DICHIARAZIONE CONCORRENTE (AUSILIARIA)** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**MODELLO C**), con la quale quest'ultima dichiara di voler far ricorso all'istituto dell'avvalimento per requisiti di partecipazione di cui la stessa è carente.
- 11) **DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (**MODELLO D**), con la quale quest'ultima **si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente**, ed altresì dichiara che non partecipa alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;
- 12) **DGUE IMPRESA AUSILIARIA** redatto secondo il modello (**MODELLO B**) adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
N.B. si ricorda che l'impresa che ricorre all'avvalimento deve rispondere "SI" alla domanda del riquadro "C" parte II del DGUE.
- 13) **CONTRATTO DI AVVALIMENTO** in originale o copia autenticata, debitamente sottoscritto pagina per pagina dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- a) oggetto dell'avvalimento indicato in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in dettaglio);
 - d) numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell'organico dell'ausiliaria (i cui nominativi saranno comunicati prima dell'inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo (**avvalimento infragruppo**) in luogo del contratto il concorrente stesso può presentare la documentazione, o una dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto.

PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI

(consorzi stabili, consorzi di cooperative e d'impresе artigiane)

- 14) **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO** in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
- 15) **DICHIARAZIONE** in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, s'intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

(raggruppamento temporaneo già costituito)

- 16) **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- 17) **DICHIARAZIONE** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o associati.

(consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

- 18) **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O GEIE** in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- 19) **DICHIARAZIONE** in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati o associati.

(raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti)

- 20) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **(MODELLO F)** con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, resa da ciascun componente del raggruppamento o consorzio attestante:
- l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
 - le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
 - la quota di partecipazione al raggruppamento.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 21) **COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- 22) **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);
 - le lavorazioni del computo metrico di progetto con indicazione del relativo importo, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del

D.L. 10 febbraio 2009, n. 5):

- 23) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
- 24) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante dell'organo comune indichi:
- le parti dell'appalto (con indicazione del relativo importo) che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e quindi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):

- **(in caso di RTI costituito):**

- 25) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dell'appalto, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

- **(in caso di RTI costituendo):**

- 26) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

IN CASO DI SUBAPPALTO

- 28) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, **(MODELLO E)** con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, resa dal legale rappresentante del concorrente, **indicante le parti dei lavori (computo metrico estimativo) oggetto di subappalto.**

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile dei lavori deve essere contenuta entro **il limite massimo del 30% dell'importo dei lavori.**

In mancanza delle indicazioni di cui sopra il subappalto non sarà autorizzato.

29) ELENCO RIEPILOGATIVO DOCUMENTI INSERITI NELLA BUSTA A.

* * *

CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI

- A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
- C) Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all'operatore economico;
- D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
- E) Le cause di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
- F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura (art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016).

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l'affidamento dell'appalto oggetto del presente disciplinare, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell'osservanza delle disposizioni del bando, per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare:

A) cause di esclusione senza che sia necessaria l'apertura del plico principale:

- 1) ritardo nella presentazione dell'offerta che risulti pervenuta oltre l'ora ed il giorno stabiliti;
- 2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;

- 3) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;

B) cause di esclusione dopo l'apertura del plico principale e prima dell'apertura delle tre Buste 1,2,3:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione; altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- 3) incertezza assoluta sul contenuto delle buste;

C) cause di esclusione dopo l'apertura dei plichi:

- 1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di legge;
- 2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- 3) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest'ultimi non sanabili con il soccorso istruttorio;
- 4) inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione aggiudicatrice, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

VI.2) OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 2)

La Busta n. 3 deve contenere, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, redatta in bollo ed espressa secondo il **MODELLO OE** allegato al presente bando-disciplinare.

Si precisa che il **ribasso percentuale** è effettuato sull'importo posto a base d'asta di cui alla sezione II.2) del presente bando-disciplinare di gara.

Il ribasso percentuale, indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, deve essere espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza avrà la prevalenza quello espresso in lettere.

Essa deve essere sottoscritta dagli stessi soggetti che hanno firmato la domanda di partecipazione.

È nulla, e pertanto esclusa dalla procedura, l'offerta non sottoscritta come innanzi.

L'offerta dovrà essere **incondizionata e senza riserve**, pertanto, eventuali condizioni o riserve si daranno per non apposte. **Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.**

L'offerta economica dovrà contenere, ai sensi all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/016 ed **a pena di esclusione**, l'espressa indicazione: dei **propri costi della manodopera** (tenendo conto della composizione della squadra tipo da impiegare e del contratto collettivo nazionale applicabile) e **degli oneri di sicurezza aziendali cd "interni" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.**

SEZIONE VII- PROCEDURA DI GARA

VII.1) PROCEDURA DI GARA

L'apertura delle offerte avverrà il giorno indicato alla sezione I.7 presso il **COMUNE DI ATENA LUCANA–UFFICIO CENTRALE DI COMMITTENZA A.P.A.** in Viale Kennedy n. 2.

Possono presenziare alla gara e chiedere di effettuare eventuali osservazioni soltanto i legali rappresentanti delle ditte partecipanti, i relativi procuratori muniti di apposita procura ovvero soggetti muniti di apposita delega rilasciata dai legali rappresentanti delle ditte partecipanti o dai relativi procuratori.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della data fissata.

La procedura di gara sarà articolata in più fasi, gestite distintamente da una Commissione o Seggio di Gara composta dal Responsabile della CUC-APA (nonchè R.U.P. della procedura di gara) e come segretario da personale dell'Area Tecnica del Comune di Atena Lucana.

La procedura di gara è, pertanto, articolata nelle seguenti fasi:

➤ **PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara**

Il Seggio di Gara, in seduta pubblica:

- **Verifica l'ammissibilità** dei concorrenti e procede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la correttezza formale e la presenza all'interno di ciascuno di essi delle 2 (due) buste richieste.
- Procede, quindi, **all'apertura della busta n. 1** relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando e disciplinare di gara.

In caso di mancaza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l'assenza di PASSOE o la presentazione di PASSOE non conforme, il Seggio di Gara sospende la seduta di gara ed il Responsabile della CUC-APA, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (**SOCCORSO ISTRUTTORIO**).

Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui ai recenti orientamenti giurisprudenziali.

- In tal caso in una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi non ha idoneamente regolarizzato.
- Alla fine di ogni seduta, per il tramite del Responsabile della CUC-APA, si provvederà a comunicare al concorrente escluso, mediante pec, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.

Altresì, all'esito dell'esame sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, si provvederà a pubblicare, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo di committenza del comune di Atena Lucana, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che ha determinato le esclusioni dalla procedura di affidamento, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione aggiudicatrice procederà alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 e di cui ai successivi punti 2 e 3 della presente sezione.

➤ **SECONDA FASE – Apertura offerte economiche**

Il Seggio di Gara, in seduta pubblica:

- a) Procederà al sorteggio del metodo, di cui all'art. 95 commi 2 e 3-bis del D. Lgs n. 50/2016 per la determinazione della soglia di anomalia, ai fini della verifica di congruità delle offerte;
- b) Procederà all'**apertura delle buste B** contenente **l'offerta economica**, e leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente;
- c) Procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, dello stesso D. Lgs n. 50/2016;
- d) In caso di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica. In questo caso si procederà comunque alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ad uno dei metodi di cui all'art. 97, comma 2, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, fermo restando il potere della Stazione Aggiudicatrice di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

➤ **TERZA FASE (eventuale) – Verifica Anomalia**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di una apposita commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione aggiudicatrice si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche eventualmente con il supporto di una apposita commissione tecnica, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

➤ **QUARTA FASE – Proposta di aggiudicazione**

All'esito delle risultanze di cui alle precedenti fasi, il Seggio di Gara dichiara in seduta pubblica le

eventuali esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinisce la graduatoria definitiva e proporrà alla Stazione Aggiudicatrice l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stessa stazione aggiudicatrice, tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

* * *

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in esse riportate le motivazioni relative alle esclusioni dalla gara. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara.

Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti (titolari, legali rappresentanti) ovvero altri soggetti muniti di apposita delega da parte di questi, hanno diritto d'intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Nel caso di parità di ribasso, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio.

VII.2) OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico - organizzativo ed economico - finanziario, avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e della Delibera AVCP n. 111/2012, esclusivamente attraverso il "**SISTEMA AVCPASS**", reso disponibile dall'ANAC (ex AVCP), fatto salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP.

Quindi, **tutti gli operatori economici** che partecipano alla procedura d'appalto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.

Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file riportante un codice denominato "**PASSOE**", da stampare ed inserire nella busta (Busta A) contenente la documentazione amministrativa, nonché da riportare nel plico esterno contenenti le buste di offerta.

A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare precisamente l'assetto del partecipante, ad esempio:

- operatore economico singolo;
- mandanti e mandatarie → in caso di R.T.I.;
- ausiliata ed ausiliarie in caso di avalimento di requisiti di partecipazione.

Il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicatrice per poter procedere alla verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l'ammissione alla gara. Pertanto, questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l'ammissione all'appalto atta a comprovare il possesso di detti requisiti.

In assenza di registrazione al sistema AVCPASS, la stazione aggiudicatrice non può procedere alla verifica dei requisiti, per cui la stessa procederà ad invitare gli operatori economici alla registrazione e/o perfezionamento, entro 10 giorni (fase di soccorso istruttorio), pena l'esclusione dalla procedura di gara.

VII.3) DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS

Gli operatori economici, in qualunque momento della procedura a semplice richiesta della stazione appaltante ed a pena di esclusione, dovranno caricare sul sistema AVCPASS, nel termine di 10 giorni, la documentazione in loro possesso, non fornibile dagli Enti Certificatori e/o dalla stessa ANAC (vedasi art. 6 delibera AVCP n. 111/2012), che dimostri il possesso dei requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dichiarati in sede di gara.

Analoga richiesta sarà formulata all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016.

Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema AVCPASS, come prima detto, sono state stabilite con la stessa deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016.

Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Mancata comprova dei requisiti:

Quando la dimostrazione dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della stazione aggiudicatrice, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara e alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

Laddove dall'esame delle risultanze presenti sulla piattaforma emergano delle irregolarità di natura fiscale, questa stazione aggiudicatrice appena riscontrato l'esito negativo comunicato dal sistema AVCPass, potrebbe richiedere all'operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l'attestazione dell'Agente di Riscossione che ne comprovasse la regolarità fiscale.

In tale caso, trascorso il termine di giorni 20 previsto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 157/2016, si determina automaticamente l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico.

In caso di raggruppamento temporaneo, la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo.

In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio; l'esclusione di un operatore economico consorziato comporta l'esclusione dell'intero consorzio.

In caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente.

VIII.1) AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

Ultimati i lavori del Seggio di Gara, tutta la documentazione di gara ed i relativi verbale saranno trasmessi alla stazione aggiudicatrice per le successive determinazioni.

La proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di Gara ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:

- a1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
- a2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del Responsabile della Stazione Aggiudicatrice.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla stazione aggiudicatrice entro i successivi 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, la stazione aggiudicatrice procederà all'**aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto.**

L'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito.

L'aggiudicazione verrà comunicata tempestivamente ai sensi degli art. 29, comma 1, e 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, tramite l'indirizzo pec indicato in sede di offerta dagli operatori economici.

VIII.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE

La stazione aggiudicatrice successivamente procederà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario autocertificati in sede di partecipazione dall'aggiudicatario e dal secondo classificato (laddove non siano stati verificati in sede di gara), attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC. Laddove detto sistema non sia in grado di mettere a disposizione le risultanze di dette verifiche o non sia funzionante, la stazione aggiudicatrice provvederà autonomamente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante-committente è tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; con l'aggiudicazione efficace è svincolata automaticamente la cauzione provvisoria dei concorrenti non aggiudicatari.

Nel solo caso in cui la predetta garanzia sia stata costituita mediante polizza fidejussoria o atto di fidejussione, la stessa verrà direttamente restituita entro il termine succitato, a mezzo del servizio postale senza oneri per la stazione aggiudicatrice ed a rischio della destinataria, e ciò sempre che la stessa abbia

inserito nella documentazione apposita busta affrancata e che non abbia fornito indicazioni ostative a tale metodo di restituzione.

SEZIONE IX - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata :

- al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..
- alla regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa presso INPS e INAIL attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui alla L. 276/03, mediante il sistema DURC-OnLine;

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà presentare le garanzie e coperture assicurative previste dall'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, secondo i termini ivi indicati.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della amministrazione aggiudicatrice, che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico della ditta aggiudicataria.

In conformità a quanto disposto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, il comune di Atena Lucana (SA) si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di **interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. A tal fine il comune di Atena Lucana provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

SEZIONE X - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la stazione aggiudicatrice informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.

I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.

Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è l'ing. Cono GALLO, Responsabile della CUC-APA.

SEZIONE XI – ALTRE INFORMAZIONI

XI.1) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del Procedimento è **Ing. Cono GALLO** tel. 0975-76001, e-mail: c.gallo@comune.atenalucana.sa.it pec: cuc.apa@asmepec.it.

al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.

XI.2) RICHIESTA CHIARIMENTI

Le Ditte partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO ed in lingua italiana, all'indirizzo di posta elettronica certificata: cuc.apa@asmepec.it. Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento almeno 4 giorni prima della scadenza di presentazione delle istanze. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto la dicitura "**Affidamento lavori miglioramento e messa a norma strade comunali Atena Lucana-RICHIESTA CHIARIMENTI.**"

Si precisa che la stazione aggiudicatrice fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima sul sito internet della CUC-APA all'indirizzo: www.apacentralecommittenza.it.

Le risposte ai chiarimenti "valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando-disciplinare di gara"; pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto.

XI.3) COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

XI.4) ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle ammissioni ed esclusioni, fino al provvedimento relativo pubblicato sul profilo di committenza del comune di Atena Lucana, sezione "Amministrazione Trasparente";
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, c.5, del D. Lgs. 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Si precisa che:

il concorrente deve dichiarare in sede di offerta quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta tecnica presentata, costituiscono segreti tecnici e commerciali, coperte pertanto da riservatezza. In proposito, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del soggetto concorrente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta tecnica, coperte da riservatezza deve, pertanto, essere accompagnata, da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il concorrente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

XI.4) PROCEDURE DI RICORSO

Sono esperibili i seguenti ricorsi:

- 1) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Salerno, da notificare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- 2) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

Le informazioni sulla presentazione del ricorso sono conseguibili presso il medesimo T.A.R. della Campania sopra indicato.



IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP.

Ing. Cono GALLO

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Ing. Cono GALLO, positioned over the printed name.

ALLEGATI: disponibili sul profilo di committenza: www.apacentralecommittenza.it

A) Progetto Esecutivo (1 e 2 parte)

B) Modulistica di gara:

MODELLO A – Istanza di partecipazione;

MODELLO B – D.G.U.E.;

MODELLO C – Dichiarazione di avvalimento;
MODELLO D – Dichiarazione impresa ausiliaria;
MODELLO E – Dichiarazione sub-appalto;
MODELLO OE - Offerta economica.